Pubblicato il 16/11/2026

Firmato digitalmente

N. 00735/2026 REG.PROV.CAU.
N. 0000498/2026 PROT.AG.ID

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di revoca e/o modifica del decreto cautelare *ante causam* n. 730/2026, proposta dall'Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

la Federazione nazionale pro natura APS e Leal – Lega Antivivisezionista ETS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Aurora Rosaria Loprete, Mariachiara Giovinazzo e Luca D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

e nei confronti

della Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per la revoca e/o modifica, ex art. 61, c. 5, c.p.a.

del D.P. n. 730/2026, con il quale è stata è stata sospesa l'efficacia del Decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea n. 282/Gab del 10 novembre 2026, recante l' "*approvazione del nuovo Calendario venatorio della Regione Siciliana per la stagione 2026/2027*", e dei relativi Allegati 1 e 2, nonché degli ulteriori atti presupposti e connessi, nella parte in cui ne consentono l'immediata esecuzione e, per l'effetto, è stata inibita immediatamente l'esercizio dell'attività venatoria;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Federazione nazionale pro natura APS e Leal – Lega Antivivisezionista ETS, ai sensi dell'art. 61 c.p.a.;
Visto il D.P. n. 730/2026 con il quale la predetta istanza è stata accolta e, per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, inibendo immediatamente l'esercizio dell'attività venatoria;
Vista l'istanza di revoca presentata dall'Avvocatura erariale per conto dell'Amministrazione regionale, secondo la quale:
- "*il D.A. n. 282/Gab costituisce rinnovato esercizio del potere su un quadro conoscitivo aggiornato e verificato dall'ISPRA, e non riproposizione dell'atto annullato - l'art. 18 l. n. 157/1992*";
- l'art. 18 l. n. 157/1992 "*legittima e autorizza l'esercizio venatorio per ciascuna intera annata venatoria e affida al calendario regionale, previo parere dell'ISPRA, la determinazione dei carnieri e degli orari*"
- il "*CGARS, con ordinanza n. 296/2026, resa nella fase cautelare del giudizio sul precedente calendario, ha affermato che "nessuna norma riconnette automaticamente alla scadenza del quinquennio di validità del piano l'invalidità dei successivi*

calendari venatori", collocando la criticità nel lungo intervallo trascorso senza una verifica dell'attualità del quadro conoscitivo";

- "*il nuovo calendario … risponde a quella criticità*";

- "*l'art. 18, comma 4, della L. n. 157/1992, …esclude che l'impugnazione del calendario conduca di per sé alla paralisi dell'attività venatoria, consentendola, in caso di accoglimento della domanda cautelare, nei termini dei commi 1 e 1-bis, con i limiti di prelievo e gli orari dell'ultimo calendario legittimamente applicato*";

Ritenuto che non sia necessario sentire le parti (cosa peraltro non chiesta dall'Avvocatura erariale) essendo ampiamente chiarite le rispettive posizioni;

Rilevato che nulla dice l'istanza di revoca in ordine a quali elementi di fatto non siano stati considerati nel D.P. n. 730/2026;

Rilevato che nulla dice la predetta istanza in ordine alla presunta insussistenza del requisito del "*eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie*", ricollegato dalla originaria parte istante alla necessità di evitare "*la produzione di effetti irreversibili sul patrimonio faunistico*";

Ritenuto che il principio di precauzione, posto responsabilmente a fondamento del D.P. n. 730/2026, non può che condurre a vietare l'uccisione anche di un solo animale nelle more dell'imminente vaglio da parte del giudice di appello dell'istanza cautelare relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2953/2026 (istanza che auspicabilmente non sarà dichiarata improcedibile, tenuto conto del nuovo calendario venatorio, non fosse altro perché l'indicazione del giudice di appello - specie se non in linea con quella del giudice di primo grado - appare utile per orientare, anche per il futuro, l'attività della p.a., nella delicata materia della tutela della fauna, devoluta alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana);

Ritenuto, pertanto, che vada respinta l'istanza di revoca del D.P. n. 730/2026;

Ritenuto del tutto incidentalmente e *ad abundantiam* (nel rispetto delle prerogative di chi sarà chiamato a pronunciarsi in materia in primo e secondo grado) che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 18, c. 4, l. n. 157/1992, la quale, in quanto norma processuale, è sottratta alla primazia della legislazione regionale sostanziale, deve indurre a non poter prescindere dall'aggiornamento del piano faunistico venatorio da troppo tempo superato da innumerevoli eventi ambientali (v. incendi; cicloni, etc.) che devono essere adeguatamente vagliati nel rispetto delle norme procedimentali di settore, senza "scorciatoie" di sorta, così da consentire l'equo bilanciamento tra il superiore interesse di "tutti" alla tutela della natura e della fauna rispetto a quello del tutto recessivo di "pochi" di poter svolgere l'attività sportiva della caccia (peraltro nei pochi giorni che intercorreranno tra la data odierna e il 25/11/2026, giorno in cui verrà presumibilmente pubblicata l'ordinanza sull'appello cautelare avverso la sentenza del T.a.r. n. 2953/2026).

P.Q.M.

Respinge l'istanza di revoca e/o modifica.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti (presso i difensori ed in proprio), alla Federazione Italiana della Caccia (in proprio), perché ne rispetti il contenuto ed anche al Presidente *pro tempore* della Regione Siciliana (in proprio) ed al Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana (in proprio), perché vigilino sul rispetto dell'efficacia del D.P. n. 730/2026, in questa sede confermato.

Così deciso in Palermo il giorno 16 novembre 2026.

Il Presidente ff

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO